



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 29/07/2022

Oggetto : Sentenza n. 986/2019 - R.G. 01215/2018. Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUELL approvato con D.Lgs.n. 267/2000.

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17:00 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Ordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Si		8	DE LUCA Raffaele	Si	
2	PELLE' Fabio	Si		9	QUARTA Gabriele	Si	
3	NUZZACI Federica	Si		10	GERARDI Maria Luigia	Si	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Si		11	RUSSO Giuseppe	Si	
5	SOLAZZO Anna	Si		12	MANFREDA Fabrizio	Si	
6	MAZZEI Luigi		Si	13	VERGORI Marco	Si	
7	PETRELLI Marco	Si					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Ordinanza n. 61 del 30 luglio 2018 il Sindaco del Comune di Arnesano ingiungeva ai Vacca: *“1. di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere di difesa e prevenzione antincendio, previa estirpazione e pulizia delle erbacce cresciute nei lotti di terreno di proprietà e smaltimento presso ditte autorizzate dei rifiuti abbandonati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente [...] 2. Di provvedere alla recinzione dei lotti di terreno innanzi citati entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, previa preventiva richiesta all’Ufficio tecnico Comunale del relativo titolo abilitativo ai sensi del TUE [...]”*;
- immediatamente dopo la notifica di tale ordinanza, veniva fornita all’amministrazione comunale documentazione fotografica attestante l’intervenuta esecuzione delle opere di scerbatura dei terreni;
- con successiva ordinanza n. 78 del 21 agosto 2018 il Sindaco ingiungeva ulteriormente ai Vacca, con riferimento ai fondi di loro proprietà, di *“eseguire le opere di estirpazione e pulizia delle erbe infestanti, nonché la raccolta e smaltimento presso ditte autorizzate dei rifiuti di vario genere abbandonati nei lotti di terreno [...] avverte [...] che i soggetti obbligati, nei termini previsti dall’ordinanza sindacale n. 61 /2018, sono tenuti a provvedere alla recinzione dei lotti di terreno innanzi citati, previa preventiva richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale del relativo titolo abilitativo ai sensi del TUE approvato con D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e s.m.i.”*;
- avverso i suddetti provvedimenti sindacali, i Vacca proponevano il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento *“in parte qua, laddove prevede la realizzazione della recinzione delle aree”*, per il seguente articolato motivo: 1) *“Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione della legge n. 353/2000. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Violazione e falsa interpretazione del DPR n. 495/1992 e s.m.i. Violazione e falsa interpretazione del D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Istruttoria insufficiente. Incompetenza”*, col quale si deduceva: l’avvenuto inizio dei lavori di scerbatura e aratura prima della notifica del provvedimento, e dunque la carenza dei presupposti di urgenza richiesti per l’adozione dell’ordinanza sindacale ex artt. 50 e 54 del TUEL, la circostanza che il deposito di rifiuti sia da imputarsi al Comune che non mantiene la pulizia dell’area adibita a mercato confinante con la proprietà Vacca, la circostanza che l’imposizione della recinzione del terreno sia completamente priva di titolo giustificativo in quanto la recinzione integra una facoltà e mai un obbligo per il proprietario.
- veniva altresì richiesta la tutela cautelare.
- il Comune di Arnesano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2019 veniva trattata l’istanza cautelare, accolta con ordinanza n. 45 del 17 gennaio 2019, che disponeva altresì la compensazione delle spese afferenti a tale fase;
- con la Sentenza n. 986/2019 - R.G. 01215/2018 il TAR Regione Puglia – Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto il ricorso è fondato.

“La porzione del provvedimento che costituisce oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti è quella con la quale il Sindaco imponeva ai Vacca la recinzione del proprio fondo.

1.1. Le valutazioni svolte in ricorso, e suffragate da costante indirizzo giurisprudenziale, circa la natura essenzialmente facoltativa e non obbligatoria della recinzione del fondo in capo al proprietario, sono condivise dal Collegio. In tal senso depone in termini inequivoci l’art. 841 c.c., in virtù del quale: *“Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”*. La chiusura/recinzione del fondo è dunque un atto facoltativo per il titolare del diritto dominicale. Per quanto precede, tra le prestazioni che il Sindaco può imporre al proprietario, tanto nell’ordinanza ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, quanto in quelle emanate ai sensi degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, non può essere annoverata la recinzione del fondo: *“È fondato ed assorbente il rilievo secondo cui non può essere imposta ai proprietari la recinzione del fondo.*

Per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.) la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può, dunque, ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 9276/2014; Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4316/2018, sez. V, sentenza n. 4504/2015; sez.

III, sentenza n. 2518/2010; sez. V, sentenza n. 1612/2009)” (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 11 settembre 2018 n. 529; TAR Calabria);

“Secondo un principio generale del diritto, riveniente dall'art. 841 c.c., la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e, dunque, giammai un suo obbligo” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 settembre 2012 n. 954; cfr: TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 27 gennaio 2012 n. 13). La possibilità di addivenire all'imposizione della recinzione potrebbe al limite ipotizzarsi in situazioni peculiari, e comunque sulla scorta di una specifica e ponderata valutazione, da parte dell'amministrazione procedente, svolta alla luce dei canoni della proporzionalità e ragionevolezza, del tutto assente negli atti qui gravati: “D'altronde, se anche si dovesse ravvisare un fondamento normativo all'obbligo di recinzione, resterebbe comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità, che nella specie non sono neppure astrattamente invocabili, atteso che — i paventati pericoli per la salute dei residenti, asseritamente causati dallo stazionamento di automezzi sul terreno, risultano essere frutto di affermazioni non supportate da alcun effettivo accertamento” (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 11 settembre 2018 n. 529).

1.2. In conseguenza di quanto sopra, peraltro, appare opportuno sottolineare come l'omessa recinzione del fondo, integrando una condotta del tutto legittima da parte del proprietario, non possa essere assunta dall'amministrazione, in sede di adozione dell'ordinanza ex art. 192 D. Lgs. 152/2006, quale indice della colpa del titolare del terreno. Anche sotto tale profilo, invero, l'opinione giurisprudenziale è consolidata:

“In caso di abbandono di rifiuti in un fondo di proprietà privata, la colpa del proprietario non può ravvisarsi nel fatto che quest'ultimo non abbia recintato l'area, posto che la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario, ai sensi dell'art. 841 c.c., giammai un obbligo” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612; cfr: TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 19 dicembre 2012 n. 747).

1.3. Le ordinanze oggetto del presente giudizio, nella parte in cui impongono ai proprietari la recinzione delle aree di loro proprietà, risultano, per quanto precede, illegittime.

1.4. La fondatezza del rilievo dirimente qui esaminato consente di assorbire, per ragioni di ordine logico, le ulteriori censure svolte nell'atto introduttivo del giudizio.

2. Il ricorso risulta dunque fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi impongono ai proprietari la chiusura del fondo.

3. Le spese della fase di merito, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune di Arnesano, che dovrà rifonderle ai ricorrenti.

Per le motivazioni innanzi richiamate:

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte i provvedimenti impugnati, per le ragioni indicate in motivazione, come precisato al punto 2.
- Condanna il Comune di Arnesano alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite afferenti alla fase di merito, che si quantificano nella complessiva somma di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00), maggiorata degli accessori di legge e delle somme pagate a titolo di contributo unificato;

Ritenuto necessario, in esecuzione della predetta Sentenza n. 986/2019 del TAR Puglia Lecce – Sezione Seconda di Lecce - R.G. 01215/2018. Reg. Prov. Coll. emessa in data 11.06.2019, dover provvedere al pagamento della spesa di €. 2.992,00 (di cui €. 2.500,00 per spese legali in sentenza; €. 375,00 per spese generali ex art. 13; €. 115,00 per Cassa Avvocati; €. 2,00 per imposta di bollo) ed alla refusione della somma di €. 650,00 pagata a titolo di contributo unificato, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, quest'ultimi da determinare con successivo atto, per un importo complessivo pari alla somma di **€. 3.642,00 (tremilaseicentoquarantadue,00)**, riconoscendo tale somma quale debito fuori bilancio;

Richiamato l'art. 32 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 29 novembre 2013;

Rilevata l'assistenza di debito fuori bilancio riguardante spese riconducibili nelle fattispecie previste dall'art.194 c. 1 del Tuel;

Dato atto che occorre procedere alla data attuale ai sensi dell'art 32 del vigente regolamento di contabilità con il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto, per evitare che il rinvio a data successiva comporti un danno patrimoniale all'ente;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso con il verbale n. 03/2022 prot. n. 7059 del 22/07/2022;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art.194, comma 1, lettera a);

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 8 voti favorevoli (Consiglieri di Maggioranza), n. 4 contrari (Consiglieri di Minoranza)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate

1. **DI RICONOSCERE** quale debito fuori bilancio l'importo di €. 2.992,00 (di cui €. 2.500,00 per spese legali in sentenza; €. 375,00 per spese generali ex art. 13; €. 115,00 per Cassa Avvocati; €. 2,00 per imposta di bollo) ed alla refusione della somma di €. 650,00 pagata a titolo di contributo unificato, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza, quest'ultimi da determinare con successivo atto, per un importo complessivo pari alla somma di €. **3.642,00**, riveniente dall'esecuzione delle risultanze della Sentenza n. 986/2019 del TAR Puglia – Sezione Seconda di Lecce - R.G. 01215/2018. Reg. Prov. Coll. emessa in data 11.06.2019;

2. **DI DARE ATTO** che tale debito trova copertura finanziaria nel Cap 60 del Bilancio Comunale 2022 mediante applicazione di una quota di avanzo accantonato;

3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio per l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti al presente atto;

4. **DI DARE ATTO** che copia del presente provvedimento verrà trasmesso, a cura del settore Affari Generali, alla Procura delle Corti dei Conti - Sez. Puglia - ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 27/12/2002 n. 289.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli (Consiglieri di Maggioranza), n. 4 contrari (Consiglieri di Minoranza), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 20/08/2022 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 793 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 03/08/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA